

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

96.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Grassi Ennio (gruppo comunista-PDS) .....	4, 12
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3	Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) ....	8, 13
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):		Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano) .....	8, 12
Senatori Foschi ed altri: Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei prezzi nel settore turistico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (5579);		Sanese Nicola (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3, 5, 6 8, 11, 12
Sanese ed altri: Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle imprese turistico-ricettive e differimento di un termine previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (5326) .....	3	Scalia Massimo (gruppo verde) .....	9, 11, 12, 13
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 11, 12, 13	Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> .....	4, 5, 7, 8, 11, 13
Corsi Hubert (gruppo DC) .....	8	<b>Votazione nominale:</b>	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	13
		<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
		Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto	

## X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1991

	PAG.		PAG.
1890, n. 7088, e successive modificazioni (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5476) .....	14	Bianchini ed alti: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	14	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> .....	14	Bianchini Giovanni (gruppo DC) .....	25
Minozzi Rosanna (gruppo comunista-PDS) ..	14	Donazzon Renato, (gruppo comunista-PDS)	16 17, 18, 21, 25
<b>Votazione nominale:</b>		Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigia- nato</i> .....	21, 22, 23
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	14	Napoli Vito, (gruppo DC), <i>Relatore</i> ....	15, 16, 17 19, 20, 21, 22, 23, 25
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> .....	15, 16, 17, 19, 20
Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744);		<b>Votazione nominale:</b>	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	26

**La seduta comincia alle 16,20.**

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Balzamo, Breda, Casini Pierferdinando, Castagnetti Pierluigi, Francese, Manfredini, Merloni e Sangalli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Tognoli, Cerutti, Fornasari, Lusetti, Brescia, Sapia, Martuscelli e Galli.

**Discussione delle proposte di legge senatori Foschi ed altri: Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei prezzi nel settore turistico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (5579); Sanese ed altri: Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle imprese turistico-ricettive e differimento di un termine previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (5326).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Foschi, Aliverti, Fontana Elio, Mancina, Cardinale, Fontana Walter, Vettori, Perugini, Cappelli, Duò, Carta, Giacobazzo, Golfari, Leonardi e De Cinque: « Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei prezzi nel settore turistico », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeri-

diana del 27 marzo 1991; e dei deputati Sanese, Viscardi, Capacci, Ravaglia, Costa Raffaele, Balestracci, Bianchini, Bortolami, Bortolani, Cellini, Corsi, Napoli, Perrone, Ricci, Righi, Rojch, Serra Giuseppe e Tancredi: « Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle imprese turistico-ricettive e differimento di un termine previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 ».

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Il testo al nostro esame nasce dalla confluenza di due proposte di legge, una di iniziativa dei senatori ed una dei deputati, già esaminate in un testo unificato dalla nostra Commissione in sede referente. Il provvedimento è composto di tre articoli, ognuno dei quali affronta un argomento diverso.

L'articolo 1 riguarda la garanzia per i rischi di cambio sui finanziamenti concessi in valuta. Tuttavia, poiché la Commissione bilancio, nell'esprimere il parere di sua competenza — che, come sapete, è vincolante —, ha posto la condizione che venisse soppresso l'articolo 1 del testo unificato, preannuncio la presentazione di un emendamento in tal senso.

L'articolo 2 concerne la liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico, che rappresenta un atto quasi dovuto alla vigilia del mercato unico europeo; non si tratta, tuttavia, di una semplice soppressione del sistema vincolistico poiché si propone un regime di pubblicità dei prezzi. Anche per quanto riguarda questo articolo preannuncio la presentazione di alcune proposte emendative, volte a ga-

rantire una tutela dei consumatori ancora maggiore rispetto al testo al nostro esame.

Preannuncio anche la presentazione di un emendamento all'articolo 2, comma 3, per consentire al ministro del turismo e dello spettacolo di stabilire con proprio decreto in modo più dettagliato le forme e le procedure di questa pubblicità. Pertanto, da una parte si opera la liberalizzazione dei prezzi, non più amministrati, dall'altra si prevede una pubblicizzazione che consente all'utente di venire a conoscenza (nei modi e nelle forme più opportune) dei prezzi di tutte le prestazioni turistiche, non solo alberghiere.

L'articolo 3 del testo unificato utilizza l'appostazione di 50 miliardi prevista dalla legge finanziaria 1991 per la legge-quadro sul turismo che non è ancora stata realizzata, destinando 22 miliardi ai comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana, che hanno sofferto dei recenti fenomeni di inquinamento, 20 miliardi alle regioni adriatiche che nel corso del 1989 sono state interessate dal fenomeno delle mucillagini e 8 miliardi per un'azione straordinaria di promozione dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, con un esplicito riferimento alla promozione delle regioni meridionali. In pratica, si attua un rifinanziamento della legge n. 424 del 1989 e gli stanziamenti, in base all'articolo 1 di quest'ultima, sono spendibili unicamente a favore di imprese che intendono ristrutturare, ammodernare o innovare impianti legati alle attività turistiche.

In conclusione, auspico che la Commissione approvi rapidamente il provvedimento, atteso dalle categorie che operano nel settore turistico.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENNIO GRASSI. Preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista-PDS che

condivide il contenuto del provvedimento, vorrei rilevare che ancora una volta si attuano interventi parziali e occasionali in un settore quale il turismo, la cui ampiezza richiederebbe una più organica legge-quadro. A tale proposito, ritengo che il contenuto del testo al nostro esame avrebbe dovuto far parte del disegno di legge di riforma della legge n. 217 del 1983, appena presentato dal ministro. Pertanto, pur ribadendo il consenso sul contenuto del provvedimento, ritengo di doverne evidenziare anche i limiti.

L'articolo 1 rappresenta la risposta ad una emergenza verificatasi alcuni mesi fa che si è fortunatamente risolta e che, comunque, non ha portato a risultati penalizzanti per quanto concerne l'indotto turistico. Non possiamo — ripeto — essere solo occasionalmente reattivi ed è necessario che la legge-quadro per il turismo preveda anche tali situazioni.

In merito all'articolo 2, siamo d'accordo sul fatto che il mercato determini qualità e quantità della presenza imprenditoriale; tuttavia, non vorremmo fosse enfatizzata la capacità di iniziativa laddove è necessario tener conto anche del punto di vista dell'utente. La liberalizzazione non può dar vita ad una deregolamentazione. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento che mira a temperare gli effetti di tale liberalizzazione, che mi auguro venga accolto dalla Commissione. Di per sé, infatti, il mercato non garantisce l'utente circa la qualità del prodotto e, in tal senso, la pubblicizzazione delle tariffe dei servizi non rappresenta una garanzia sufficiente.

Siamo sostanzialmente d'accordo con la redistribuzione dei 50 miliardi che rappresentano l'intera appostazione per il turismo per il 1991 tuttavia mi domando cosa resterà dopo. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 3 desidero fare un'osservazione legata non tanto all'opportunità di quella spesa, che non riusciamo a rilevare, quanto al fatto che si faccia riferimento all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (legge Vizzini), che non riguarda soltanto la ricettività, ma l'intero comparto turi-

stico. A tale proposito abbiamo qualche preoccupazione e occorrerebbe verificare l'esito effettivo di questi finanziamenti poiché, a nostro avviso, in talune occasioni si è trattato di interventi inadeguati che hanno portato a risultati discutibili. Per quanto concerne, invece, i tempi, siamo del parere che la realizzazione degli interventi indicati nel testo debba avvenire entro un anno e mezzo a partire da oggi. Queste osservazioni non modificano la sostanza del testo e rispondono semmai al tentativo di migliorarlo.

HUBERT CORSI. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per il lavoro svolto ed anche per avere evitato di sollevare polemiche (come pure, a ragione, avrebbe potuto fare) sulla soppressione dell'articolo 1, posta come condizione dalla Commissione bilancio per l'espressione del parere favorevole. Speriamo però, signor ministro, che i fondi che si sarebbero dovuti destinare alle realizzazioni previste dall'articolo 1 possano essere recuperati nell'ambito di una normativa quadro sul turismo.

Il provvedimento in esame, sebbene sia stato definito modesto, fornisce comunque alcune risposte, che non chiamerei occasionali, ma dovute, soprattutto per quanto riguarda la liberalizzazione dei prezzi. Al di là dei possibili perfezionamenti del testo, sui quali certamente si pronuncerà il relatore, vi è quindi l'esigenza di giungere rapidamente alla sua approvazione. È opportuno, infatti, consentire quanto prima l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 1991 — sebbene siano piuttosto scarsi —, soprattutto in considerazione dei rilevanti danni subiti dalle regioni Toscana e Liguria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Sanese, ha facoltà di intervenire per la replica.

NICOLA SANESE, *Relatore*. In sede di replica, mi limito a richiamare le considerazioni già svolte nella relazione.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero fare solo alcune brevi osservazioni, senza riprendere considerazioni già svolte in merito alla liberalizzazione dei prezzi e delle tariffe alberghieri.

Per quanto riguarda il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio sull'articolo 1 del progetto di legge, riguardante il fondo di garanzia per i rischi di cambio, voglio dire che non tutti i mali vengono per nuocere. Il sistema delle sezioni autonome per il credito nel settore turistico, cinematografico e teatrale della Banca nazionale del lavoro si trova infatti in fase di radicale modificazione; anzi, vi è anche un contenzioso su questo terreno, perché la BNL ha annunciato di voler dare vita ad un'apposita società per azioni per il turismo e le attività ricreative, quelle che potremmo definire di spettacolo in generale. Gli attriti derivano dal fatto che vorremmo, almeno per la parte che ci compete, che tale questione venisse discussa anche con il Governo. Poiché però, come ho già detto, l'intera materia è in fase di radicale modifica, sono anch'io dell'opinione di riprendere la sostanza dell'articolo 1 del progetto di legge in occasione dell'esame della legge-quadro sul turismo, riformulandola secondo le nuove indicazioni che risulteranno utili in seguito alle modifiche che la Banca nazionale del lavoro introdurrà nel meccanismo delle sezioni autonome per il credito.

La seconda considerazione che desidero svolgere riguarda la tempestività con cui si è giunti alla definizione del progetto di legge in esame. Come gli onorevoli commissari ricordano, la proposta di legge presentata al Senato fu immediatamente approvata in quella sede ed il Governo rinunciò ad avanzare proposte alternative proprio allo scopo di accelerare i tempi. Anche l'iter svoltosi presso questa Commissione è stato molto rapido, anche se si sono incontrati ostacoli in altra sede (mi riferisco, come è chiaro, alla Commissione bilancio). Devo quindi dare atto alle due Commissioni competenti della Camera e del Senato dell'im-

pegno che hanno posto perché si giungesse celermente alla fase finale di approvazione del progetto di legge.

Fatte queste precisazioni, sui rimanenti aspetti concordo pienamente con la posizione assunta dal relatore.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Propongo di assumere come base per la discussione il testo unificato delle proposte di legge approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.  
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Garanzia per i rischi di cambio).

Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS) della Banca nazionale del lavoro è destinato, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, tempo per tempo, a garantire il rischio di cambio sui finanziamenti accordati in valuta, secondo le loro norme statutarie e i correlativi provvedimenti agevolativi, dalla Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo e dagli altri istituti ed aziende di credito indicati nel decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989. La garanzia si applica a copertura delle variazioni eccedenti il 2 per cento nel caso di erogazione di prestiti in ECU, e a copertura delle variazioni eccedenti il 3 per cento nel caso di erogazione di prestiti in altra valuta.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, determina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, le modalità di attuazione per l'operatività della garanzia.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 1.

Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

(Garanzia per i rischi di cambio).

1. Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS) della Banca nazionale del lavoro è destinato, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, tempo per tempo, a garantire il rischio di cambio sui finanziamenti accordati in valuta, secondo le loro norme statutarie e i correlativi provvedimenti agevolativi, dalla Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo e dagli altri istituti ed aziende di credito indicati nel decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta* n. 4 del 5 gennaio 1989. In garanzia si applica a copertura delle variazioni eccedenti il 2 per cento nel caso di erogazioni di prestiti in ECU, e a copertura delle variazioni eccedenti il 4 per cento nel caso di prestiti in altra valuta.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, determina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione per l'operatività della garanzia, i limiti per gli importi unitari dei finanziamenti ammessi al beneficio della garanzia ed i limiti alla reiterazione della concessione delle garanzie a favore dei medesimi soggetti.

1. 2.

Grassi, Prandini, Minozzi.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1, soppressivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

L'emendamento Grassi ed altri 1.2 risulta pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

*(Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico)*.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, sono liberamente determinati dai singoli operatori e dai medesimi comunicati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1955, n. 2049, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ciascun operatore comunica entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 1 che intende applicare, rispettivamente dal 1° giugno e al 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 1.

4. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

5. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, entro il 1° ottobre di ogni anno con

validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente subemendamento:

*All'articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, sono liberamente determinati dai singoli operatori.

*1-bis.* Gli operatori di cui al comma 1 comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1955, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. 1.

Il Relatore.

*All'emendamento 2. 1, dopo le parole determinati dai singoli operatori aggiungere nell'ambito dei prezzi minimi e massimi corrispondenti a ciascun livello di categoria delle strutture ricettive determinati su base regionale secondo procedure definite con legge regionale e di concerto con i rappresentanti degli imprenditori, degli enti locali, delle aziende di promozione turistica e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.*

0. 2. 1. 1.

Grassi, Minozzi, Prandini.

All'articolo 2, comma 3, aggiungere le seguenti parole Con lo stesso decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo detta criteri e direttive per assicurare le modalità di pubblicità dei prezzi stabiliti per le prestazioni nel settore delle attività turistiche.

2. 2.

Il Relatore.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Vorrei dire ai presentatori del subemendamento 0.2.1.1 che in questo campo, come del resto in tutti i settori legati ad un'attività di mercato, è impossibile fissare prezzi minimi e massimi. Oltre tutto, il fatto che un'entità estranea stabilisca, in modo autoritativo, prezzi minimi e massimi, instaurando una logica di prezzi guidati, contrasta in qualche modo con la *ratio* del mercato comune europeo: in nessun paese europeo, infatti, vi è un'autorità che stabilisce limiti ai prezzi, è il mercato stesso a farlo. La preoccupazione sottesa al progetto di legge in questione è di far sì che i prezzi siano pubblicizzati, in modo che l'utente possa conoscerli con largo anticipo: se i prezzi praticati saranno fuori mercato, evidentemente il pubblico si rivolgerà altrove. Per le motivazioni espresse, invito quindi i presentatori del subemendamento 0.2.1.1 a ritirarlo, altrimenti esprimo su di esso parere contrario.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 presentati dal relatore e concordo con la posizione da questi assunta in merito al subemendamento 0.2.1.1.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Grassi ed altri 0.2.1.1.

ONELIO PRANDINI. In coerenza con quanto dichiarato in precedenza, voteremo a favore del provvedimento al nostro esame perché ne condividiamo lo spirito, concordiamo cioè con il progetto di liberalizzazione dei prezzi e con l'at-

tribuzione di maggiore responsabilità agli operatori ai quali viene imposto l'obbligo di rendere noti i prezzi e di tenere un comportamento più corretto nei rapporti con i consumatori.

Ciò premesso, però, non ci sembra che questo subemendamento sia in contrasto con l'obiettivo di fondo della legge e con la normativa comunitaria che prevede tempi di passaggio da un sistema ad un altro. La preoccupazione di fondo che ci ha mossi nel presentarlo è di prevedere una fase di transizione nella quale non si realizzi una liberalizzazione pura e semplice ma un regime dei prezzi in qualche modo sorvegliato. L'emendamento 2.2 del relatore si limita a prevedere una pubblicizzazione dei prezzi; è sicuramente vero che l'utente, conoscendo preventivamente il costo degli alberghi, potrà scegliere quello più conveniente; ci sembra comunque opportuno mitigare il passaggio da un regime di prezzi amministrati alla completa liberalizzazione con un periodo di prezzi sorvegliati che si potrà successivamente rivedere. Per questa ragione chiediamo alla Commissione di votare a favore del subemendamento 0.2.1.1.

HUBERT CORSI. Vorrei ribadire il ragionamento del relatore e pregare i presentatori di ritirare questo subemendamento che si pone in contraddizione con lo spirito della legge, altrimenti dichiaro il mio voto contrario. Il titolo dell'articolo 2 è « liberalizzazione dei prezzi del settore turistico », mentre la modifica proposta suggerisce di reintrodurre un meccanismo di sorveglianza e di amministrazione dei prezzi, seppure per fasce, che, tra l'altro, sarebbero molto difficili da definire. La determinazione delle differenze deve essere lasciata al mercato: ciò che garantisce maggiormente il consumatore è la trasparenza assicurata dalla pubblicità dei prezzi.

GIANNI RAVAGLIA. Anch'io invito i presentatori a ritirare il subemendamento che mi sembra contraddittorio rispetto agli obiettivi generali del provvedimento. D'altra parte non credo sia anacronistico



affermare che, alla luce delle esperienze internazionali, le attuali normative sui prezzi in vigore nel nostro paese condizionano negativamente la competitività degli esercizi alberghieri italiani soprattutto sul piano internazionale, perché sia le catene alberghiere sia i singoli operatori non possono praticare sconti ai *tour operators* oltre i limiti fissati dalla legge.

Mentre la liberalizzazione dei prezzi comporterebbe la possibilità di una maggiore concorrenza tra le diverse catene e probabilmente indurrebbe ad una riduzione dei prezzi stessi, l'introduzione di limiti minimi e massimi impedirebbe alle singole aziende di presentarsi sul mercato con la libertà necessaria. Per questi motivi condivido il testo del relatore e voterò contro il subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Grassi ed altri 0.2.1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.  
(È approvato).

MASSIMO SCALIA. Preannuncio l'astensione del gruppo verde sull'articolo 2. Si tratta, infatti, di un articolo qualificante del provvedimento riguardando esso la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico che, in base alle parole del relatore, prende il mercato come criterio per una concorrenzialità che si possa esplicitare anche a favore dell'utente. Recentemente ho avuto occasione di ascoltare le lamentele dei *tour operators* tedeschi e italiani in ordine al problema dei prezzi elevati degli alberghi nel nostro paese, che rappresentano una barriera per la diffusione del turismo. Non mi convince del tutto l'eccesso di fiducia posta dal relatore nell'interpretazione dell'articolo rispetto alla possibilità che il mercato sia la chiave in grado di regolare la

situazione turistica; si tratta di una speranza ma, come abbiamo visto, il mercato e tutto il settore sono spesso interessati da fluttuazioni; che, senza esagerazioni, potrei definire isteriche. Non so, pertanto, quanto il provvedimento possa effettivamente andare nella direzione auspicata di rendere migliore la qualità dei servizi turistici e più concorrenziale tutto il settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

(Interventi di sostegno alle imprese turistiche).

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni di

categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione.

3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.

4. Ulteriori proroghe dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989 n. 424, da ultimo prorogato dall'articolo 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Enit, in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e spettacolo, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello Stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Finanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, comma 2, dopo le parole del turismo e dello spettacolo, sentite aggiungere le regioni interessate.*

3. 6.

Grassi, Prandini, Minozzi.

*All'articolo 3, sopprimere il comma 3.*

3. 1.

Scalia.

*All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 ».

3. 2.

Scalia.

*All'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è prorogato al 31 dicembre 1992 ».

3. 7.

Grassi, Prandini, Minozzi.

*All'articolo 3, sopprimere il comma 4.*

3. 3.

Scalia.

All'articolo 3, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 4. Scalia.

All'articolo 3, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 5. Scalia.

NICOLA SANESE, *Relatore*. L'emendamento Grassi ed altri 3.6 propone un'innovazione rispetto alla legge n. 424 del 1989: tale legge finora ha funzionato bene, pur non prevedendo il parere delle regioni interessate, quindi non comprendo per quale ragione, a distanza di così poco tempo dall'approvazione di quel testo, si voglia inserire un ulteriore passaggio burocratico nella procedura da esso prevista. In conclusione, mi rimetto alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Grassi ed altri 3.6.

Invito invece l'onorevole Scalia a ritirare i suoi emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, altrimenti dovrei esprimere su di essi parere contrario, per le stesse motivazioni già esposte in precedenza: la legge n. 424 del 1989 è una delle poche che siano state approvate celermente e che abbiano dato risultati positivi, quindi non comprendo perché la si dovrebbe modificare.

Invito i proponenti a ritirare l'emendamento Grassi ed altri 3.7, poiché il comma 4 dell'articolo opera una delegificazione nel senso che rinvia la definizione di questa materia ad un decreto del Governo; non ritengo infatti opportuno fissare per legge un termine che sicuramente dovremo modificare.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con le valutazioni del relatore, compresa quella relativa all'emendamento Grassi ed altri 3.6 per il quale rimetto alla Commissione la valutazione se introdurre o meno una

modifica che pur riguardando un principio importante potrebbe allungare i tempi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grassi ed altri 3.6.  
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Scalia 3.1.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiro. Già in sede referente ho dichiarato di essere contrario a provvedimenti che finiscono per essere dei treni ai quali si aggiungono man mano dei vagoni. La legge n. 424 del 1989 rappresenta uno di quegli interventi particolari, denunciati anche dalla suprema autorità dello Stato come esempio di un legiferare più per interessi locali che per linee generali. Poiché mi rendo conto che in questa Commissione tali richiami hanno avuto scarsa eco, ritengo realistico ritirare l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Mi auguro che le sue affermazioni non implicino giudizi di portata generale e che si riferiscano solo al provvedimento in esame.

Passiamo all'emendamento Scalia 3.2.

MASSIMO SCALIA. Invito la Commissione a votare a favore dell'emendamento. Non volendo, infatti, sopprimere il comma 3, l'emendamento 3.2 lo sostituisce specificando il riferimento all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, in modo da far capire con chiarezza che i venti miliardi previsti saranno destinati ad interventi di miglioramento della struttura ricettiva turistico-alberghiera e non ad una serie di iniziative che ritengo demenziali legate alla legge n. 424 che, in quell'occasione, ci avevano fatto parlare di « piscinazze » (Acquafan, eccetera) e di interventi legati alla filosofia in base alla quale poiché la natura sta andando in rovina si costruisce una natura finta a favore del turismo. Bisogna essere chiari e rigorosi nel respingere tale filosofia e altrettanto chiaro deve essere che le nuove somme autorizzate serviranno a potenziare le strutture turistico-alber-

ghiere e non saranno dissipate in commende assegnate ad imprenditori che si inventano una natura artificiale da contrapporre alle mucillagini.

GIANNI RAVAGLIA. Sono favorevole all'emendamento 3.2 poiché la legge n. 424 ci porta a considerare come alcune iniziative assunte in previsione dell'impraticabilità del mare non abbiano in realtà ottenuto il risultato che si attendevano coloro i quali le hanno realizzate. Fortunatamente, infatti, il mare è di nuovo praticabile e mi risulta che numerosi imprenditori che avevano attivato iniziative a terra di piscine e giochi d'acqua si trovano in condizioni finanziarie piuttosto gravi, non essendo riusciti ad ammortizzare i costi degli impianti. Pertanto, se vogliamo rifinanziare la legge n. 424 è opportuno che ciò avvenga in favore di strutture realistiche sotto il profilo turistico in modo da non incentivare l'iniziativa di imprenditori che non riuscirebbero a portare i propri impianti in attivo. L'emendamento non restringe il numero dei soggetti che hanno diritto al contributo, ma è finalizzato all'obiettivo di potenziare l'apparato alberghiero e turistico delle nostre coste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia 3.2, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Grassi ed altri 3.7

ENNIO GRASSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia 3.3.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiro con motivazioni del tutto analoghe a quelle svolte in precedenza. Ritiro, inoltre, l'emendamento 3.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5, questo cerca semplicemente, in analogia con una prassi che mi sembra consolidata, di mitigare la delega al

Governo, disposta con il comma 4 dell'articolo 3, in materia di proroghe dei termini. Poco tempo fa ci siamo trovati di fronte ad un orrendo provvedimento (non ricordo se si trattasse di un decreto oppure di un disegno di legge) di proroga che, in 17 articoli, riusciva a modificare un' indefinita quantità di situazioni rendendo possibile una serie di ulteriori interventi quasi tutti a danno dell'ambiente. È chiaro che non è questo il caso, però ritengo che corrisponda ad una regola di correttezza stabilire che, quando si pensa di operare qualche proroga, si debba per lo meno ascoltare in proposito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, evitando di attribuire, invece, una delega in bianco al Governo. Sarebbe questo un modo per consentire quanto meno al Parlamento di pronunciarsi e di svolgere un'attività ispettiva nei confronti dei provvedimenti emanati dal Governo. Per tali ragioni invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia 3.5, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

NICOLA SANESE, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo: « Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche ».

PRESIDENTE Pongo in votazione la proposta del relatore.  
(È approvata).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Righi, Sanese, Prandini, Grassi, Capacci, Ravaglia, Cellini, Orsenigo e Corsi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

in relazione all'andamento della domanda turistica internazionale condizio-

nata ultimamente da diversi eventi di natura politica e da accadimenti d'ordine ambientale, al fine di un adeguato e consolidato recupero della quota di mercato compatibile con la struttura dell'offerta nazionale,

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse stanziare per l'azione promozionale a carattere straordinario in campagne mirate che tengano conto dei tradizionali mercati europei e di quelli di nuova espansione verso il nostro Paese, quali quelli statunitense e giapponese ».

0/5326-5579/10/1.

Righi, Sanese, Prandini, Grassi, Capacci, Ravaglia, Cellini, Orsenigo, Corsi.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

ONELIO PRANDINI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

MASSIMO SCALIA. Dichiaro il voto contrario del gruppo verde su questo provvedimento. Nella fase iniziale mi ero orientato verso l'astensione dal voto finale per i motivi espressi nel corso della discussione dell'articolo 2, quello che affronta il nodo centrale del provvedimento che siamo per approvare, cioè la liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle imprese turistico-ricettive. La decisione di votare contro il provvedimento deriva dal fatto che alle perplessità espresse in quel caso specifico si è aggiunto il dover constatare come tutta la Commissione, tranne il gruppo verde e l'opposizione di centro, abbiano ritenuto di non dover accogliere il mio emendamento 3.2, che cercava semplicemente di destinare i 20

miliardi previsti dall'articolo 3 alle strutture turistico-alberghiere e non, invece, ad iniziative che, come l'onorevole Ravaglia ha già rilevato, si sono rivelate fallimentari.

Considero deteriore questa concordanza di valutazioni da parte di tutti i gruppi presenti in Commissione, tranne i due che ho citato, ed è questo il motivo che fa pendere la bilancia delle perplessità verso un voto contrario al complesso della legge.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà subito votato per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge: senatori Foschi ed altri (5579) *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)*; Sanese ed altri (5326) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche »* (5326-5579):

Presenti e Votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no ....	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Bianchini, Bortolami, Capacci, Cava-  
gna, Cellini, Cherchi, Corsi, Donazzon,

Fiandrotti, Galli, Grassi, Martuscelli, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Prandini, Provan-  
tini, Ravaglia, Righi, Rojch, Sanese, Sa-  
pio, Serra Giuseppe, Strada, Tognoli,  
Viscardi e Zavettieri.

*Ha votato no:*

Scalia.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5476).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni » già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 febbraio 1991.

Ricordo che nella seduta del 9 luglio scorso la Commissione ha approvato gli articoli del disegno di legge.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Minozzi e Serra Giuseppe hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei Deputati,

tenuto conto delle considerazioni emerse nel corso della discussione del disegno di legge concernente « Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni

impegna il Governo

ad emanare i decreti ministeriali previsti dagli articoli 1 e 2 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

ad assumere le necessarie iniziative per assicurare ulteriori forme di controllo e per rendere possibile l'aggiornamento delle sanzioni previste dall'articolo 31 del richiamato testo unico ».

0/5476/10/1.

Minozzi, Serra Giuseppe.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

ROSANNA MINOZZI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 5476 di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)*:

Presenti e votanti ..... 26

Maggioranza ..... 14

Hanno votato sì ..... 26

Hanno votato no .... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Bianchini, Bortolami, Capacci, Cava-  
gna, Cellini, Cherchi, Corsi, Donazzon,

Fiandrotti, Galli, Grassi, Martuscelli, Minozzi, Orsenigo, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Sanese, Sapio, Scalia, Serra Giuseppe, Strada, Tognoli, Viscardi e Zavettieri.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744); Bianchini ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scotti Virginio ed altri: « Norme a favore delle industrie fonografiche »; Bianchini ed altri: « Norme a favore delle industrie fonografiche ».

Ricordo che nella seduta del 25 giugno 1991 l'onorevole Napoli ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il relatore, onorevole Napoli, ha facoltà di intervenire per la replica.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Mi limito a richiamare le considerazioni già svolte nella relazione.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo si riserva di intervenire nel corso della discussione degli articoli.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Propongo che venga assunto come testo base per la discussione il testo unificato delle proposte di legge approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.  
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

*(Inquadramento delle aziende di produzione fonografica).*

1. La musica registrata su disco, nastro e supporti analoghi - mezzo di diffusione culturale pari al libro - è bene di interesse nazionale.

2. Le aziende di produzione fonografica appartengono all'industria e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 1.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole - mezzo di diffusione culturale pari al libro - è bene con le seguenti, quale strumento di diffusione culturale, costituisce un bene.*

1. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 1, sopprimere il comma 2.*

1. 2.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*All'articolo 1, comma 2, sostituire la parola aziende con la seguente imprese.*

1. 4.

Il Relatore.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Paoli ed altri 1.1 e 1.2.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Paoli ed altri 1.1.

RENATO DONAZZON. Il contenuto dell'articolo 1 appare, effettivamente, ovvio e inutile e sono favorevole, pertanto, all'emendamento 1.1 che ne propone la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paoli ed altri 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Paoli ed altri 1.2.

RENATO DONAZZON. L'emendamento 1.2 propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 che definisce le aziende di produzione fonografica come appartenenti all'industria prevedendo che come tali usufruiscano delle agevolazioni previste. Sono favorevole, pertanto, a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paoli ed altri 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.4, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

*(Obblighi dei titolari delle concessioni e delle autorizzazioni radiotelevisive).*

1. Il servizio pubblico nazionale e i titolari delle autorizzazioni e delle con-

cessioni radiotelevisive previste dalla legge sono tenuti alla osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, nonché di quelle del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole Il servizio pubblico nazionale con le seguenti La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.*

2. 2.

Il Relatore.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Paoli ed altri 2.1.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono favorevole all'emendamento del relatore 2.2 e contrario all'emendamento Paoli ed altri 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Paoli ed altri 2.1.

RENATO DONAZZON. Sono favorevole all'emendamento 2.1. L'articolo 2 infatti, afferma che il servizio pubblico nazionale e i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni radiotelevisive sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia. Trattandosi di un'affermazione alquanto superflua invito il relatore ed il Governo a modificare il parere espresso sull'emendamento.



**PRESIDENTE.** Effettivamente, il testo dell'articolo 2 è stato redatto in mancanza di una normativa generale sull'emittenza, nel frattempo intervenuta, e tendeva a vincolare i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni agli obblighi previsti dalle leggi preesistenti. L'articolo, pertanto, può ritenersi superato dalla normativa sopravvenuta in materia radiotelevisiva.

**VITO NAPOLI, Relatore.** Concordo con le osservazioni svolte dal Presidente e dall'onorevole Donazzon ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Paoli ed altri 2.1. Conseguentemente, ritiro il mio emendamento 2.2.

**CARLO TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo.** Concordo con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2 del testo unificato di cui gli onorevoli Paoli ed altri hanno chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 2 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

*(Utilizzazione dei fonogrammi).*

1. La utilizzazione dei fonogrammi da parte delle radiotelevisioni è soggetta agli obblighi indicati dagli articoli da 72 a 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla legge 5 maggio 1976, n. 404.

2. Il giudice che accerti la mancata corresponsione dei diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, oltre alla liquidazione degli stessi, può stabilire la interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo che va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi.

3. Il giudice che accerti l'utilizzazione di un fonogramma che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrechi pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva al suo uso, può comminare una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « misura equa », aggiungere le seguenti: « e comunque non inferiore al 30 per cento ».

3. 1.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

**VITO NAPOLI, Relatore.** Sono contrario all'emendamento Paoli ed altri 3.1 anche perché una legge del 1975 stabilisce che la « misura equa » sia pari al 50 per cento.

**CARLO TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo.** Concordo con il parere espresso dal relatore.

**RENATO DONAZZON.** Concordo, in linea di principio, con lo spirito dell'emendamento Paoli ed altri 3.1, tuttavia vi è un punto che mi lascia perplesso. È possibile che il legislatore stabilisca la « misura equa »? Come si traduce, in termini numerici, tale misura, che potrebbe oscillare, per ipotesi, dal 5 al 95 per cento? Utilizzando tale definizione, eccessivamente vaga, si lascerebbe uno spazio troppo ampio a chi, applicando la norma, dovrebbe indicare quale sia, appunto, la misura equa. Riterrei più opportuno, quindi, stabilire concretamente fin d'ora la percentuale che si considera giusta.

VITO NAPOLI, *Relatore*. In risposta ai dubbi giustamente esposti dal collega Donazzon, desidero ricordare a lui ed ai presentatori dell'emendamento 3.1 che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato, in data 1° settembre 1975, un decreto con il quale si stabilisce che, nella ripartizione del compenso, la misura equa è rappresentata dal 50 per cento. La questione è quindi già regolata dall'ordinamento, per cui l'emendamento stesso risulta superfluo.

RENATO DONAZZON. Ringrazio il relatore per il suo chiarimento, alla luce del quale concordo con la conclusione da lui tratta in ordine all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paoli ed altri 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 3.  
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

*(Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro).*

1. Gli autori e i produttori di fonogrammi e di videogrammi e loro aventi causa, indipendentemente dai diritti ad essi riconosciuti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di esigere, per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, un compenso sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o strumenti analoghi di registrazione (musicassette, videocassette o altri supporti) e degli apparecchi di registrazione. Il compenso è fissato nella misura del 10 per cento per i nastri o strumenti analoghi di registrazione audio (musicassette o altri supporti); del 5 per cento per nastri o strumenti analoghi di registra-

zione video (videocassette o altri supporti); del 5 per cento per gli apparecchi di registrazione audio; del 3 per cento per gli apparecchi di registrazione video.

2. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per farne commercio, i detti apparecchi, nastri o supporti analoghi.

3. Il compenso per i nastri, i dischi, gli analoghi strumenti di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio, è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ente pubblico previsto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, in conformità alla normativa dell'ente stesso, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi anche tramite le loro associazioni di categoria.

4. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 3 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

5. Il compenso per i nastri ed altri supporti video (videocassette, videodischi o altri supporti) e per gli apparecchi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, per 1/3 agli autori e per 2/3 ai produttori di videogrammi. I produttori devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del presente comma agli artisti interpreti o esecutori interessati.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro, un compenso sul

prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione (musicassette, videocassette o altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

1-bis. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti);

b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti);

c) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

4. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole per farne commercio, i detti apparecchi, nastri o supporti analoghi con le seguenti per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione o gli apparecchi di registrazione audio di cui al comma 1.*

4. 7.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole i dischi, gli analoghi strumenti di registrazione audio con le seguenti o i supporti analoghi di registrazione audio.*

4. 5.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti 30 per cento.*

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma 4-bis:*

Il restante 40 per cento del compenso è corrisposto dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) allo Stato.

4. 1.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il compenso per i nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti) è corrisposto alla SIAE la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per 2/3 ai produttori originari di opere audiovisive e per 1/3 ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 5 per le attività e le finalità di cui all'articolo 8, comma 2.

4. 4.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 5, sostituire le cifre 1/3 e 2/3 con le seguenti parole 20 per cento e 40 per cento.*

*Conseguentemente aggiungere a fine periodo le seguenti parole Il restante 40 per cento del compenso è corrisposto dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) allo Stato.*

4. 2.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole 1/3 e 2/3 con le seguenti 50 per cento.*

4. 3.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Paoli ed altri 4.1, 4.2 e 4.3.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con i pareri espressi dal relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti da lui presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

► Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paoli ed altri 4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.4, sostitutivo del comma 5 dell'articolo 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti Paoli ed altri 4.2 e 4.3.

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 5.

(Istituto Mutualistico Artisti Interpreti e Esecutori).

1. L'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE), è costituito dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

2. L'IMAIE, ha come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

3. L'IMAIE, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, inoltra domanda di riconoscimento quale ente morale.

4. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori.

5. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

(Diritti degli artisti interpreti o esecutori).

1. I compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della presente legge ed ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi e da quelli di videogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì al

medesimo Istituto la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi, quelle dei produttori di videogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro settecentotrenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975 i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1943, n. 633, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e dell'ar-

ticolo 4, comma 4 della presente legge, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.

6. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 6, comma 2, sopprimere le parole* quelle dei produttori di videogrammi.

6. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole* settecentotrenta giorni *con le parole* tre anni.

6. 1.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Paoli ed altri 6.1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore 6.2 e 6.3 ed è contrario all'emendamento Paoli ed altri 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.3, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Paoli ed altri 6.1.

RENATO DONAZZON. Poiché si tratta di portare il termine per la riscossione

dei compensi da due a tre anni e considerato che nel passato si sono formati molti residui, la modifica suggerita mi sembra saggia.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Questo termine è stato indicato dalle associazioni di categoria interessate, tuttavia credo che portarlo a tre anni non muti nulla, anche perché comunque si pagano gli interessi relativi. Mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paoli ed altri 6.1, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

(*Compensi maturati e non distribuiti*).

1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e non distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi e da quelli di videogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresì al medesimo Istituto la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma I, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi, quelle dei produttori di videogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro sei mesi dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 2, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblica altresì l'elenco dei nominativi degli aventi diritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro settecentotrenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole e da quelli di videogrammi.*

7. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 7, comma 2, sopprimere le parole quelli dei produttori di videogrammi.*

7. 4.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole ai sensi del presente articolo, inserire le parole ivi compresi gli interessi maturati.

7. 1.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

All'articolo 7, comma 4 sostituire le parole settecentotrenta giorni con le parole tre anni.

7. 2.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Paoli ed altri 7. 1 poiché già esiste una normativa relativa agli interessi sui conti vincolati. Faccio mio, invece, l'emendamento 7.2 in quanto conseguente all'approvazione di un emendamento analogo riferito all'articolo precedente.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore 7.3, 7.4, e 7.2, mentre è contrario all'emendamento Paoli ed altri 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Paoli ed altri 7.1. Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento 7.2, fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Compensi relativi ai diritti di cui non è possibile individuare i titolari).

1. I compensi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.

2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 5 e all'articolo 7, comma 5, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole e quelle di cui aggiungere le seguenti all'articolo 4, comma 5.

8. 1.

Il Relatore.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento 8.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Accesso del disco nella scuola).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana dispo-

zioni per incentivare l'accesso del disco nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

(È approvato).

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. ....

*(Tutela del disco in materiale vinilico).*

1. Una quota non inferiore al 7 per cento della produzione di supporti fonografici è destinata alla produzione di dischi di lunga durata in materiale vinilico.

9. 01.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART.....

*(Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto).*

1. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, stabilisce nella misura del 2 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni comunque effettuate di dischi, nastri e cassette registrate.

9. 02.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART.....

*(Determinazione delle tariffe postali).*

1. Le tariffe postali per la spedizione di fonogrammi e videogrammi sono pa-

rificate a quelle in vigore per la spedizione di libri.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le relative disposizioni attuative.

9. 03.

Paoli, De Julio, Scalia, Stanzani Ghedini.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. ....

*(Agevolazioni fiscali per gli utili reinvestiti in opere prime di musica italiana).*

1. Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese fonografiche se reinvestita in opere prime di musica italiana.

2. Beneficiano di tali agevolazioni le imprese fonografiche che abbiano nel territorio italiano la sede legale e l'oggetto principale dell'attività.

3. L'agevolazione prevista deve essere richiesta espressamente da ciascuna impresa in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte degli utili che si intende reinvestire.

4. I reinvestimenti devono essere realizzati entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

5. Le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste nel presente articolo vengono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Non sono ammesse a beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali le imprese che operino in settori diversi da quello musicale mediante fusioni o incorporazioni.

9. 04.

Paoli, Scalia, De Julio, Stanzani Ghedini.



Poiché i presentatori sono assenti, si intende vi abbiano rinunciato.

Vito NAPOLI, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo del testo unificato delle proposte di legge: « Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

*(È approvata).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

RENATO DONAZZON. Siamo di fronte ad un testo che si ripropone per la terza legislatura. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento anche perché è stato presentatore del testo unitario fin dall'inizio della legislatura. Il testo che stiamo per approvare appare indubbiamente migliorato ed alleggerito e ci sembra, tutto sommato, maggiormente condivisibile. Abbiamo ascoltato, inoltre, la lunga relazione del collega Napoli, che ringrazio per il suo operato.

Tuttavia, se ci trovassimo in un sistema legislativo differente, in cui si affrontassero le questioni per vaste aree di competenza, quello al nostro esame sarebbe un provvedimento da non approvare. Si tratta, infatti, di un insieme di norme concernenti anche le grandi questioni della SIAE e, come altri provvedimenti, quello in esame rappresenta un generatore di confusione nella legislazione che potrebbe favorire elementi contrari alla trasparenza. Oltre tutto, ci si limita a regolamentare i settori della musica registrata e dell'utilizzazione di fonogrammi, già soggetti alle leggi n. 633 del 1941 e n. 404 del 1976, introducendo meccanismi di tipo disciplinare per chi non rispetta la legge. È stata anche introdotta una revisione dei diritti di registrazione non a scopo di lucro ed è stata prevista una tassa sui nastri audio, sulle videocassette e sugli apparecchi di registrazione audio e video da corrispondere alla SIAE.

Per andare incontro ai lavoratori del settore è stato costituito un nuovo organismo, l'istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori, costituito dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie. Tutto ciò si traduce in una difesa corporativa e se vigesse un ordinamento differente tali aspetti dovrebbero essere regolamentati attraverso atti amministrativi.

Nel testo è anche prevista l'incentivazione dell'accesso del disco nella scuola. Si tratta - ripeto - di un provvedimento modesto e limitato che in un quadro amministrativo e legislativo differente non avrebbe trovato spazio; ciò dovrebbe farci riflettere sul nostro modo di legiferare. Siamo tutti influenzati dal numero dei telegrammi che riceviamo e non teniamo conto dei disastri che provochiamo all'interno dell'ordinamento.

GIOVANNI BIANCHINI. Con il testo che stiamo per approvare si intende semplicemente rispondere ad un fenomeno deterioro manifestatosi nel corso degli ultimi anni e non regolamentare in modo nuovo tutta la materia. Ringrazio il relatore che con le sue considerazioni è riuscito a ridimensionare l'impostazione iniziale trovando una soluzione equa per tutti coloro che sono danneggiati dal modo scorretto in cui si utilizzano i dischi, i nastri e le videocassette.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo democristiano, senza enfasi ma convinto di rispondere finalmente ad un problema esistente.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno immediatamente votate per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Scotti Virginio ed altri (1744); Bianchini ed altri (2085) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Norme a favore delle industrie fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro »* (1744-2085):

Presenti e votanti .....	30
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì ....	30
Hanno votato no ..	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Bianchini, Bortolami, Brescia, Cerutti, Capacci, Cavagna, Cellini, Cherchi, Corsi, Donazzon, Fiandrotti, Fornasari, Galli, Grassi, Lusetti, Martuscelli, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Rojch, Sanese, Sapio, Serra Giuseppe, Strada, Viscardi e Zavettieri.

**La seduta termina alle 18.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 17 settembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO